



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **37** in data **03/08/2026**

**DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE
IN CONTENITORI DI VETRO E/O DI ALLUMINIO DAL 08 AL 16 AGOSTO 2026.**

Emessa da: SINDACO

A firma di: PANZACCHI BARBARA

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Tel. 051 6555639

pec: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 *"Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati"* la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare *"adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali"* ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"* convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Considerato che in Monghidoro dal giorno 08 agosto 2026 al giorno 16 agosto 2026, nell'ambito della festa Patronale si terranno spettacoli musicali e attrazioni di vario tipo, compreso il tradizionale spettacolo pirotecnico;

Atteso che per tale evento si prevede l'affluenza di numeroso pubblico sul territorio, proveniente anche dai Comuni contermini;

Rilevato che, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata;

- ✿ la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- ✿ il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro e lattine, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali simili dal giorno 08 agosto al giorno 16 agosto 2026 lungo le seguenti vie:

- Vie Vittorio Emanuele II;
- Viale Roma;
- Piazza Ramazzotti;
- Via G. Garibaldi;
- Via G. Matteotti;
- Piazza Cav. Gitti Giuseppe;
- Campo sportivo Parrocchiale,

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- ✿ l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- ✿ l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: *“Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa”* nella quale si legge, fra l'altro, che “... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di *“vincoli”* necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità che, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, siano definiti, in una

cornice di sicurezza integrata, oltre agli aspetti di security, anche quelli di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

Visto il Decreto 21 gennaio 2025, pubblicato G.U. n. 20 del 25 gennaio 2025;

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade e luoghi: Via Vittorio Emanuele II, Viale Roma, Piazza Ramazzotti, Via G. Garibaldi, Via G. Matteotti, Piazza Cav. Gitti Giuseppe, Campo sportivo Parrocchiale, **il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio nei seguenti giorni e relativi orari:**

dalle ore 17:00 di sabato 08 agosto 2026 alle ore 01:00 del giorno domenica 16 agosto 2026.

- ✿ è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- ✿ il divieto di cui trattasi non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
- ✿ è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, **la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.**

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE INFINE

che la presente ordinanza sia resa nota alla popolazione oltre all'essere affissa all'Albo Pretorio on-line comunale, divulgata sul sito del Comune di Monghidoro, diffusa nei luoghi a maggiore frequentazione ed inviata a:

- Prefettura di Bologna;
- Comando Carabinieri Stazione di Monghidoro.
- Servizio di Polizia Locale di Monghidoro

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ✿ *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ✿ *entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Il Sindaco
Avv. Barbara Panzacchi

documento firmato digitalmente